

Relazione illustrativa

Il problema del sovra-popolamento di ungulati, in particolare di caprioli e cinghiali, in Regione Toscana è molto sentito e in alcune zone particolarmente rilevante. Le caratteristiche peculiari del territorio, coperto in prevalenza da boschi e foreste, costituiscono un ambiente favorevole per la fauna, ma soprattutto per gli ungulati. L'aumento rilevante delle popolazioni di ungulati costituisce un serio rischio per il mantenimento dell'equilibrio naturale del territorio, una vera criticità per la biodiversità con pericolo di conservazione di specie vegetali e animali, alcune anche particolarmente protette.

Occorre essere consapevoli del fatto che il fenomeno dell'incremento degli ungulati, presente in tutti i paesi europei, in Italia risente negativamente di una normativa nazionale, la legge 157/1992 che, pur valida sotto molti aspetti, non considera adeguatamente questa tipologia di fauna in quanto all'epoca poco diffusa e di scarso interesse venatorio per cui ne consente un prelievo limitato nel numero per alcune specie e nei tempi per altre.

La presente proposta di legge è volta a consentire una gestione speciale degli ungulati per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, definita in collaborazione con ISPRA, finalizzata a proporzionare la presenza degli ungulati alle diverse caratteristiche del territorio regionale, al fine di garantire sia la conservazione delle specie autoctone nelle aree ad esse riservate, sia la conservazione delle attività antropiche e dei valori ambientali tipici del paesaggio rurale regionale, nelle altre aree.

La presente proposta di legge è articolata in quattro capi: il primo capo contiene le norme per la gestione "obiettivo" degli ungulati per il triennio successivo all'entrata in vigore della legge, il secondo capo modifica la legge regionale 3/1994, il terzo capo modifica la l.r. 48/1994, infine il IV capo contiene disposizioni transitorie.

In particolare:

Capo I (Gestione degli ungulati in Toscana)

- l'articolo 1 (Oggetto e obiettivi del triennio): definisce, quali obiettivi perseguiti nell'ambito di una gestione straordinaria degli ungulati per il triennio successivo all'entrata in vigore della legge, l'individuazione delle aree vocate o non vocate alla presenza degli ungulati, la realizzazione di adeguate forme di gestione venatoria e di controllo, il monitoraggio delle azioni condotte per valutare l'efficacia soprattutto in termini di riduzioni dei danneggiamenti alle colture agrarie, la creazione di percorsi di filiera per valorizzare il consumo in sicurezza delle carni di ungulati;

- l'articolo 2 (Individuazione delle aree vocate e non vocate): prevede che la Regione approvi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, uno stralcio del piano faunistico venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree non vocate per ciascuna specie, nelle quali vanno comprese le zone di ripopolamento e cattura, le zone di rispetto venatorio, le aree coltivate soggette a danni documentati o potenzialmente danneggiabili, le frazioni boscate e cespugliate che le congiungono e le contornano. Nel piano stralcio sono indicate, altresì, le aree vocate con determinata la densità obiettivo per ciascuna specie. Ai fini della predisposizione del suddetto piano la norma prevede che la Regione può avvalersi del Centro universitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF) e dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca sull'Ambiente (ISPRA).

Al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni è comunque previsto che, fino all'approvazione del piano stralcio, restano valide le delimitazioni delle aree vocate e non vocate contenute nei vigenti piani faunistici venatori provinciali;

- l'articolo 3 (Gestione venatoria nelle aree non vocate): la norma è volta a consentire il prelievo selettivo nelle aree non vocate, da effettuare sulla base di un piano di prelievo selettivo "a scalare" e di un calendario venatorio specifico, entrambi da sottoporre al previo parere di ISPRA.

La norma individua i soggetti che potranno eseguire il prelievo selettivo previsto dal piano nonché le modalità del prelievo anche sotto il profilo della sicurezza.

Si prevede, inoltre, per la specie cinghiale che nel calendario venatorio potrà essere consentito il prelievo anche con la tecnica della "girata", così come definita da ISPRA, ed in forma singola alla cerca.

Infine, sono indicati i compiti degli ATC nell'ambito della gestione venatoria delle aree non vocate;

- l'articolo 4 (Interventi di controllo faunistico): la norma prevede che la Regione possa approvare piani di controllo per tutto il territorio regionale, previo parere dell'ISPRA e in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 3/1994;

- l'articolo 5 (Gestione venatoria nelle aree vocate): la norma prevede che il mantenimento della densità venatoria ottimale sia perseguito tramite piani annuali di gestione predisposti dagli ATC. Le proposte di piano sono elaborate sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio delle popolazioni di ungulati, da svolgersi su tutta l'area vocata. Sono chiamati a svolgere l'attività di monitoraggio annuale (entro il 31 marzo) anche i gestori delle aree protette di cui alla l.r. 30/2015 che, a tal fine, devono avvalersi obbligatoriamente di ISPRA o CIRSEMAF. La proposta di piano deve essere trasmessa dall'ATC alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. La proposta attribuisce alla Giunta la possibilità, in sede di approvazione, di apportare le modifiche al piano necessarie per garantire la migliore gestione.

- l'articolo 6 (Gestione e valorizzazione delle carni): contiene disposizioni per favorire un consumo in sicurezza delle carni di ungulati e al contempo agire per promuoverne la valorizzazione anche in termini economici;

- l'articolo 7 (Monitoraggio): l'articolo prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la presente proposta di legge necessita di un attento e costante monitoraggio delle azioni, da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di ISPRA o CIRSEMAF.

- l'articolo 8 (Vigilanza e potere sostitutivo della Regione): la norma prevede un potere sostitutivo in capo alla Regione nel caso in cui l'ATC e/o i soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici non svolgano i compiti loro attribuiti con la presente proposta di legge;

Capo II (Modifiche alla l.r. 3/1994)

- l'articolo 9 modifica dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 per attribuire agli ATC il compito di attuare, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme regionali, misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni di capi di ungulati cacciati e abbattuti;

- l'articolo 10 sospende l'efficacia dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 per tutto il triennio di applicazione della legge obiettivo;

- l'articolo 11 sospende l'efficacia dell'articolo 28 ter della l.r. 3/1994 per tutto il triennio di applicazione della legge obiettivo;

- l'articolo 12 inserisce l'articolo 28 quater nella l.r. 3/1994 per disciplinare le modalità di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati;

- l'articolo 13 modifica l'articolo 37 della l.r. 3/1994 per anticipare il passaggio di competenze dalle Province alla Regione in materia di controllo faunistico, in modo da assicurarne l'esercizio unitario su tutto il territorio regionale, fin dall'entrata in vigore della presente proposta di legge;

- l'articolo 14 modifica l'articolo 58 della l.r. 3/1994 per introdurre una sanzione amministrativa per i casi di abbattimenti delle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali e quindi anche in violazione delle disposizioni della legge obiettivo;

- CAPO III

- gli articoli 15, 16 e 17 modificano la l.r. 48/1994 per agevolare la creazione di percorsi fissi per la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento delle attività faunistiche – venatorie;

- CAPO IV

- l'articolo 18 contiene disposizioni transitorie che prevedono che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta, la Giunta regionale provveda ad adeguare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 33/2011 (Regolamento di attuazione della l.r. 3/1994) alla presente legge.